



**COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

# **REGOLAMENTO**

# **PER LA TOPONOMASTICA E**

# **LA NUMERAZIONE CIVICA**

(Approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 10\_\_ del 31/05/2021\_\_)



**COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

## **Sommario**

TITOLO 1 – PRINCIPI GENERALI.....	3
Articolo 1 – Oggetto .....	3
Articolo 2 - Fonti normative .....	3
Articolo 3 – Definizioni .....	3
TITOLO II – TOPONOMASTICA .....	3
Articolo 4 –Aree di circolazione .....	3
Articolo 5 – Competenze .....	4
Articolo 6 – Criteri per la denominazione delle aree di circolazione .....	4
Articolo 7 - Diritto di iniziativa .....	5
Articolo 8 - Targhe viarie .....	6
Articolo 9 –Adempimenti dell’Anagrafe .....	6
Articolo 10 – Stradario .....	6
TITOLO III – NUMERAZIONE CIVICA .....	6
Articolo 11 - Attribuzione .....	6
Articolo 12 - Attribuzione della numerazione civica. Criteri .....	7
Articolo 13 -Numeri civici per i futuri accessi .....	7
Articolo 14 - Tipologia accessi .....	7
Articolo 15 - Soppressione numeri civici .....	8
Articolo 16 – Oneri .....	8
Articolo 17 - Richiesta numerazione civica .....	8
Articolo 18 - Numerazione interna .....	8
Articolo 19 – Obblighi .....	8
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI .....	9
Articolo 20 – Spese .....	9
Articolo 21 – Aggiornamento .....	9



**COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

## **TITOLO 1 – PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1 – Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle normative nazionali in materia e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione, compresa la numerazione civica, nonché la denominazione di parchi, aree verdi, giardini, scuole, monumenti, lapidi, edifici pubblici di rilevante e sociale utilità, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

### **Articolo 2 - Fonti normative**

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia e nello specifico:
  - R.D.L. 10.05.1923, n. 1158, convertito senza modifiche nella L. 17.04.1925, n. 473;
  - L. 23.06.1927, n. 1188 “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei”;
  - L’art. 10, comma primo, L. 24.12.1954, n. 1228 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”;
  - Regolamento Anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30.05.1989, n. 223 “Nuovo Regolamento Anagrafico”;
  - Istat Anagrafe della popolazione – Metodi e norme Serie B n. 29/1992 e successive modifiche e integrazioni;
  - Istat “Istruzioni per l’ordinamento ecografico - Aggiornamento al 1 Agosto 2018”
  - Le circolari del Ministero dell’Interno.
2. Si intendono recepite le modificazioni o integrazioni che saranno rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che permettano la immediata applicazione senza far luogo ad altri provvedimenti.

### **Articolo 3 – Definizioni**

1. Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o privato aperto al pubblico, destinato alla viabilità (pedonale, ciclabile e veicolare), che deve essere distinta da una propria denominazione e da una propria numerazione civica.
2. Il Toponimo è il nome del luogo o località e la Toponomastica è lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell’uso, mentre l’onomastica è lo studio dei nomi propri di persona o dei nomi di luogo di una determinata area.

## **TITOLO II – TOPONOMASTICA**

### **Articolo 4 –Aree di circolazione**

1. L’Amministrazione provvede alla denominazione di tutte le Aree di circolazione, aperte al pubblico, anche se di proprietà privata, al fine di agevolare la regolare circolazione viaria e il controllo del territorio comunale.
2. L’iscrizione di una strada privata nell’elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e non costitutivo.



**COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

3. L'attribuzione della denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico.

**Articolo 5 – Competenze**

1. Spetta alla Giunta comunale, previo parere obbligatorio del Consiglio Comunale, l'attribuzione della denominazione dei luoghi e delle aree di circolazione, compresi i parchi e i giardini, le strutture e gli edifici pubblici e la decisione della collocazione di monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo, collocati in spazi e aree pubbliche, ovvero private a uso pubblico o comunque prospicienti le aree di circolazione di cui all'art. 41 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, anche se apposti su edifici di proprietà privata.
2. Il Sindaco assicura la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici, sotto la vigilanza del Prefetto e in base alle direttive impartite dall'Istat.
3. E' compito dell'Ufficio Anagrafe studiare e proporre, con le procedure di cui al presente regolamento, all'esame della Giunta comunale l'aggiornamento dell'onomastica stradale.
4. Ogni proposta di denominazione deve essere corredata da una relazione che espliciti le ragioni della proposta, dalla biografia se la proposta riguarda una persona fisica e da altra eventuale documentazione comprovante le ragioni espresse nella relazione.
5. Gli atti attuativi delle previsioni di Piano Regolatore Generale, sue varianti o piani particolareggiati che riguardino nuove edificazioni nonché aree di circolazione in corso di modifica del tracciato, devono essere trasmesse, unitamente alla cartografia tecnica relativa, all'Ufficio Anagrafe affinché provveda per la denominazione di dette aree.
6. Le attività di natura tecnico-operativa relative alla numerazione civica e all'approvvigionamento ed apposizione delle targhe viarie e degli indicatori della numerazione civica vengono svolte dall'Area Tecnica – LLPP e manutenzioni, ma possono essere affidati anche a soggetti esterni all'Amministrazione comunale, fermo restando l'attività di controllo e coordinamento in capo all'Ufficio Anagrafe.

**Articolo 6 – Criteri per la denominazione delle aree di circolazione**

1. Ogni Area di circolazione è distinta dal toponimo stradale, costituito dalla denominazione urbanistica generica (DUG) che identifica la tipologia dell'area (via, piazza, passaggio, salita, ecc.) e dalla denominazione ufficiale, che può comprendere eventuali complementi alla denominazione (per es. titoli onorifici per i nomi propri o preposizioni non strettamente legate alla denominazione del toponimo, come di, delle, dei, ecc.). Il toponimo delle aree di circolazione deve essere registrato per esteso, completo, distanziando le parole con un solo spazio, senza abbreviazioni, elementi puntuali segni di punteggiatura e con caratteri maiuscoli a prescindere da come la denominazione è riportata nelle relative delibere comunali. Le aree di circolazione che riportano date o parte di esse espresse in numeri romani (IV novembre) oppure composte solo da giorno e mese (2 giugno), nella denominazione vanno esplicitati in lettere se assente l'anno (QUATTRO NOVEMBRE, DUE GIUGNO); mentre vanno indicati con numeri arabi se è presente l'anno (es. 18 AGOSTO 1944).
2. L'elencazione delle aree di circolazione nello stradario è effettuata in ordine alfabetico secondo le seguenti regole:



**COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

- le aree di circolazione intitolate a persone riportano per esteso il nome proprio, senza abbreviazioni e sono elencate in ordine alfabetico di cognome (es.: Via Giacomo Matteotti è riportata nell'elenco come Matteotti ...);
  - per i cognomi contenenti particelle di inizio (Di Vittorio, ecc.) l'elencazione tiene conto della particella come parte integrante del cognome; se la particella precede un sostantivo, la stessa non viene considerata;
  - le aree di circolazione intitolate a nomi di santi sono elencate come se il termine San, Sant', Santo/a facesse parte integrante del nome (Santa Chiara).
  - le aree intitolate a date sono elencate come tutte scritte in lettere (Quattro Novembre, Diciassette Marzo).
3. Prima di ogni altra attribuzione di un nuovo onomastico, deve essere rispettata la toponomastica esistente nei documenti storici o nella memoria e deve essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate tra gli abitanti nella zona, anche se ciò non ha valore puramente indicativo.
  4. Nella denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere la tutela dei toponimi dei luoghi consistente nel mantenimento dei toponimi antichi e della toponomastica orale si attua sulla base di prove sia documentali che testimoniali. In particolare vengono osservati i seguenti criteri:
    - a) prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona;
    - b) i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati al luogo ed al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità;
    - c) non sia data la stessa denominazione ad aree di circolazione diverse (via, largo e vicolo) onde eliminare possibili confusioni (es. Via Guglielmo Marconi e Piazza Guglielmo Marconi, ecc.);
    - d) non vengano apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, se non in casi eccezionali, al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e non arrecare disagi ai cittadini e danni economici alle attività ivi insediate.
  5. La disposizione di cui al punto d) non è operante nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che successivamente alla prima denominazione abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di individuazione per i cittadini e comunque sempre nel rispetto di quanto disposto in materia dal R.D.L.10.05.1923 n. 1158 e dalla Legge 23.06.1927, n.1188.4. Altre deroghe al punto d), comunque esclusi i toponimi di valore storico, dovranno essere ampiamente motivate.
  6. Nel rispetto della vigente normativa non si possono attribuire denominazioni corrispondenti a nomi di persone che siano decedute da meno di 10 (dieci) anni, fatta salva la facoltà del Prefetto di consentire la deroga in casi eccezionali, mentre per cambiare un toponimo occorre l'approvazione preventiva della Deputazione di storia patria e della soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici e del Prefetto.

**Articolo 7 - Diritto di iniziativa**

1. Le richieste di denominazione possono essere avanzate da: Sindaco- Consiglieri comunali- Enti pubblici o privati- Associazioni a carattere nazionale o locale- Partiti politici - Istituti- circoli- Organizzazioni sindacali- Comitati- gruppi e singoli cittadini.



**COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

2. Le richieste medesime possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche se comprensive di tale determinazione.
3. In ambedue i casi, chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza tenendo sempre conto dei criteri previsti dall'art.6 del presente regolamento.

**Articolo 8 - Targhe viarie**

1. La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente, con le caratteristiche previste dal Codice della Strada. Nel capoluogo e nei centri e nuclei storici, la targa può essere di tipo tradizionale, monofacciale, in materiale lapideo omogeneo (preferibilmente travertino) e scritta nera.
2. Sulle targhe sono ammesse le abbreviazioni se la lunghezza della denominazione compromette la leggibilità. La targa può contenere l'indicazione dei numeri civici nel caso di case sparse o di accessi indiretti non visibili dall'area di circolazione e comunque tutte le volte in cui serva per agevolare la ricerca del numero civico.
3. Le targhe vengono apposte a cura dell'ufficio tecnico del Comune:
  - per ciascuna strada, almeno ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti, a sinistra di chi vi entra; nel caso di diramazione della strada verrà posta all'incrocio una palina con targa a bandiera indicante la denominazione della via e dei relativi numeri civici a cui si accede;
  - per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso.
4. Le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati o su appositi sostegni (pali, pilastri, colonne, ecc.) nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura.

**Articolo 9 –Adempimenti dell'Anagrafe**

L'Anagrafe trasmette ai cittadini residenti ed alle aziende e imprese presenti sul territorio che abbiano subito una variazione di toponomastica d'ufficio, una comunicazione rilasciata per gli usi consentiti dalla legge e in esenzione da bollo.

**Articolo 10 – Stradario**

L'Ufficio Anagrafe deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

**TITOLO III – NUMERAZIONE CIVICA**

**Articolo 11 - Attribuzione**

1. Ogni area di circolazione denominata ufficialmente ha una propria numerazione civica ordinata secondo la successione naturale dei numeri (numerazione progressiva) costituita da numeri esterni che contraddistinguono gli accessi (porte, portoni e cancelli, ecc.) dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, Uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.). Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano avuto una denominazione ufficiale.



**COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

2. Nel caso di apertura di un nuovo accesso tra altri già consecutivamente numerati, la numerazione civica sarà assegnata facendo riferimento al numero civico che precede; nel caso in cui non ci siano numeri disponibili si fa riferimento al numero civico che precede seguito da una lettera in progressione alfabetica.
3. Nel caso in cui non sia possibile applicare la metodologia descritta al comma precedente in quanto non risultino disponibili numeri civici, sarà necessario procedere ex novo alla numerazione parziale o completa dell'area di circolazione.
4. Nel caso di nuove costruzioni all'interno dei centri o nuclei abitati deve essere applicata la stessa norma precedente, se non siano stati lasciati numeri civici disponibili per le future costruzioni oppure non se ne siano resi disponibili per demolizioni nella medesima area della nuova costruzione.

**Articolo 12 - Attribuzione della numerazione civica. Criteri**

Le aperture poste sulle aree di circolazione sono contraddistinte da numeri civici attribuiti dall'Ufficio competente sulla base dei seguenti criteri:

- l'andamento della numerazione civica deve seguire quello dell'area di circolazione, dalla sua origine fino alla fine, seguendo la direzione che dall'interno del centro abitato muove verso l'esterno, o che dall'innesto con l'asse più importante e trafficato muove verso quello minore;
- le aperture su assi ad andamento lineare (strade, viali, corsi, vicoli, ecc.) sono numerate con i numeri dispari sul lato destro di chi proceda dall'origine dell'asse, e con i pari sul lato sinistro;
- le aperture insistenti su piazze, larghi e simili, sono numerate secondo la progressiva successione numerica, a partire dall'accesso principale alla piazza e proseguendo in senso antiorario;
- nel caso di piccoli slarghi, corti interne, traverse laterali e percorsi minori, assimilati nel loro nome all'asse principale, la numerazione civica è attribuita in maniera circolare, in senso orario;
- nel caso di aree di circolazione che costeggiano ferrovie, corsi d'acqua e zone comunque inedificabili, la numerazione delle aperture sul lato costruito deve essere unica e progressiva;
- per i lotti non ancora edificati, destinati a nuove costruzioni in base agli strumenti urbanistici, si provvede alla riserva di numeri civici nella misura presumibilmente necessaria alle future necessità;
- in caso di situazioni sopravvenute, originariamente non preventivate, la numerazione civica è integrata da numeri provvisti di subalterni, ovvero caratterizzati da lettere minuscole dell'alfabeto;

**Articolo 13 - Numeri civici per i futuri accessi**

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

**Articolo 14 - Tipologia accessi**

1. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, box, garage, autorimesse ecc., non escluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazioni.



**COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

2. Sono escluse solo: le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili.

**Articolo 15 - Soppressione numeri civici**

In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve darne comunicazione al Comune per la soppressione dei numeri civici al fine della regolare tenuta dello stradario comunale.

**Articolo 16 – Oneri**

Nel caso di cambiamento dell'onomastica che comporti anche la variazione della numerazione civica degli edifici già esistenti, l'Amministrazione comunale, ultimati i lavori di riordino, provvederà all'apposizione del numero civico assegnato a proprie spese. Nel caso di nuova costruzione, all'atto della richiesta di abitabilità o di agibilità il proprietario e/o il costruttore, dovranno versare al Comune un importo equivalente al costo della targhetta del numero civico, del numero interno (se previsto) e della relativa messa in opera. Le tariffe per la fornitura e posa in opera dei numeri civici e dei numeri interni sono determinate periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale.

**Articolo 17 - Richiesta numerazione civica**

L'indicazione del numero civico deve essere richiesta, secondo quanto dispone l'art. 43 del DPR 30/05/1989, n. 223, all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario e/o costruttore, non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

**Articolo 18 - Numerazione interna**

1. La numerazione civica interna è costituita dall'insieme dei numeri necessari per individuare le unità ecografiche semplici a cui si accede direttamente dall'esterno.
2. Le unità ecografiche soggette a numerazione interna sono:
  - l'abitazione
  - il locale ad uso di attività economica (ufficio, esercizio ecc.)
  - le pertinenze dell'abitazione (box, garage e annessi esclusi i locali tecnici).
3. Gli accessi alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici ecc.) aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.
4. La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto.
5. In presenza di più scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso unico o principale.
6. Le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

**Articolo 19 – Obblighi**

1. Con la domanda di assegnazione del numero civico l'avente titolo deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura dello stesso.



**COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

2. La richiesta dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità di un immobile (comma 2 art. 43 del DPR 223/89), e deve essere presentata all'Ufficio Anagrafe.
3. L'Ufficiale di Anagrafe, in accordo con l'Ufficio Tecnico, assegna il numero civico esterno ed interno e lo comunica all'interessato.
4. E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne massima cura.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 20 – Spese**

Le spese per la toponomastica e il riordino della numerazione civica sono a carico del Comune salvo quelle derivanti dall'apposizione di nuovi numeri civici come stabilite dall'art. 15 del presente regolamento.

### **Articolo 21 – Aggiornamento**

Il Comune deve tenere costantemente aggiornate la toponomastica e la numerazione civica in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT e, per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).